

COMUNE DI MIRA

Città Metropolitana di Venezia

ACCORDO SU

DISCIPLINA RELATIVA AI COMPENSI PER INCARICHI EXTRA PROFESSIONALI EX ART. 61 C. 9-DL 112/2008 (L. 133/2008)

Premesso che l'art. 61, comma 9, della legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione del D.L. 112/2008, stabilisce che il 50 per cento del compenso spettante al dipendente pubblico per l'attività di componente o di segretario del collegio arbitrale ovvero per i collaudi svolti in relazione a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è versato direttamente ad apposito capitolo del bilancio dell'Ente di appartenenza del dipendente.

Vista la circolare del Ministero dell'Economia e Finanze n. 36/2008;

Le parti convengono che:

- 1. La somma introitata dal Comune di Mira ai sensi della norma di cui all'art. 61, comma 9, della legge 6 agosto 2008 n. 133 ad apposito capitolo di bilancio dell'Ente, è da ritenersi onnicomprensiva di tutti gli oneri e le imposte.
- 2. La somma introitata ai sensi della norma di cui al punto 1 e destinata ai compensi incrementa il rispettivo fondo delle risorse decentrate del dirigente/dipendente che ha svolto l'incarico di collaudo in relazione a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di componente o segretario del collegio arbitrale e viene distribuita nella percentuale del 90% (novanta per cento) ai medesimi soggetti che hanno svolto il collaudo o il collegio arbitrale mentre la quota del 10% (dieci per cento) è destinata agli utilizzi definiti in sede di contrattazione decentrata con riferimento alle risorse variabili.

Mira, 10 ottobre 2018

Per l'Amministrazione

Per le rappresentanze sindacali

SU 169. L.

R.SU Bentin Dine

Fregul M. Services W